

Comune di Pinerolo (Torino)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2015: "Approvazione modifica del Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 19 dell'8 luglio 1999".

Omissis

A relazione dell'Assessore all'Urbanistica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di dar atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente, con la modifica dell'Articolo 52 - Recinzioni e cancelli;
3. di dare atto che l'articolo sopracitato del Regolamento Edilizio viene, conseguentemente, così modificato:
 - il punto b) del 1° comma viene integrato con la seguente frase riportata in grassetto: "b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m (fatti salvi i casi previsti al successivo comma 12) sovrastato da reti o cancellate (che mantengano un rapporto tra pieno e vuoto inferiore a 1/4) per un'altezza massima complessiva di 2,20 m";
 - l'articolo è integrato da un nuovo comma, identificato con il n. 12, avente il seguente contenuto:
12. Nelle sole zone già interessate da fenomeni di inondazioni e/o allagamenti, ai fini della salvaguardia di immobili esistenti, sono ammessi muretti o cordoli di altezza massima complessiva pari a mt 1,20, oltre che cancelli aventi la porzione inferiore a parete piena per una altezza massima di mt 1,20; il progetto sarà accompagnato da relazione idraulica, redatta a cura di un tecnico abilitato.
In tale relazione dovrà essere definita e giustificata la necessaria maggiore altezza che eccede i 60 cm e la richiesta di permesso dovrà essere accompagnata da una manleva per responsabilità, conseguenti ai lavori da autorizzare, anche verso terzi. L'autorizzazione è subordinata alla verifica tecnica che le maggiori altezze dei muretti di recinzione e delle cancellate, qualora costituiscano barriere idrauliche, non siano causa di un aggravio di rischio idraulico verso beni terzi o aree pubbliche o di interesse pubblico.
4. di dare atto che le integrazioni proposte sono conformi a quanto indicato dal Regolamento Edilizio Tipo;
5. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;
6. di provvedere alla trasmissione alla Regione Piemonte del Regolamento Edilizio Comunale modificato, unitamente alla delibera di approvazione, completo degli estremi di approvazione e pubblicazione.